



Il Presidente del Consiglio di Stato

cas - Giustizia amministrativa
eds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019912 - 22/12/2016 - USCITA



cas 000098692100

Ai Presidenti delle sezioni
giurisdizionali e consultive del
Consiglio di Stato

Al Presidente del C.G.A.R.S.

Ai Presidenti dei T.a.r. e loro sezioni
staccate

Ai magistrati del Consiglio di Stato

Ai magistrati del C.G.A.R.S.

Ai magistrati dei T.a.r.

Carri Colleghi,

l'art. 3, comma 2, c.p.a., stabilisce che il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Il principio di chiarezza e sinteticità è stato declinato in termini quantitativi, per gli atti di parte, dapprima per il solo rito appalti (con il d.l. n. 90/2014) e successivamente per tutti i riti del processo amministrativo (con la legge n. 197/2016, di conversione del d.l. n. 168/2016, che ha introdotto l'art. 13-ter nelle disposizioni di attuazione del c.p.a.).

Con il decreto n. 40/2015 sono stati fissati limiti dimensionali agli atti processuali di parte nel rito dei pubblici appalti.

Con un nuovo decreto, in corso di pubblicazione, i limiti dimensionali vengono estesi agli atti processuali in tutti i riti davanti al giudice amministrativo.

In questo quadro, anche gli atti del giudice devono essere chiari e sintetici. Del resto il codice del processo amministrativo prevede un vero e proprio obbligo di chiarezza e sinteticità non solo per le parti, ma anche per il giudice.

Inoltre, l'imminente avvio del processo amministrativo telematico porterà con sé, oltre a indubbi vantaggi, anche un nuovo modo di lavorare, con la lettura a video degli atti processuali, il che rende ancor più necessario che essi siano chiari e sintetici.

A questi fini l'Ufficio studi, nel corso del prossimo anno, predisporrà un *vademecum* destinato ai magistrati amministrativi, contenente utili suggerimenti di tecnica redazionale volti ad accrescere la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari.

Nell'immediato, in parallelo con l'indicazione dei nuovi limiti dimensionali previsti per gli atti di parte, Vi pregherei di seguire alcune regole anche per i nostri provvedimenti. In particolare – con esclusione dell'intestazione e del dispositivo – tutti i provvedimenti non dovrebbero superare le venti pagine e comunque non dovrebbero eccedere, anche nei casi di particolare complessità, le quaranta pagine, secondo il *format* della cd. scrivania del magistrato.

Nei casi di ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, andranno osservate le istruzioni della Corte, anche in ordine ai limiti dimensionali. In questa ipotesi è particolarmente importante l'impiego di un linguaggio chiaro e semplice, considerando che l'ordinanza, com'è noto, andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte.

So di chiedere a tutti, me compreso, un cambio di approccio culturale, che tuttavia credo sia indispensabile per la migliore qualità della nostra attività.

Una fatica condivisa e comune, per la quale confido nella collaborazione di tutti, con la passione e l'entusiasmo che ci ha fatto scegliere di essere giudici amministrativi.

Colgo l'occasione per porgere a tutti gli auguri di buone festività natalizie.

Alessandro Pajno
